



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI CAMPANIA SEZ. STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PAGANO	GIUSEPPE	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	FEDULLO	EZIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	GRANDE	FELICE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 8131/2018
depositato il 15/11/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 1043/2018 Sez:5 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di AVELLINO

contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO
CENTRO DIREZIONALE COLLINA LIGUORIN 83100 AVELLINO

proposto dall'appellante:
D'AVANZO GIOACCHINO
VIA PIOPPI 56 83035 GROTTAMINARDA AV

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010201590/2017 IRPEF-ADD.REG. 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010201590/2017 IRPEF-ADD.COM. 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010201590/2017 IRPEF-ALTRO 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010201590/2017 IVA-ALTRO 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010201590/2017 IRAP 2012

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 8131/2018

UDIENZA DEL

06/03/2019 ore 09:00

N° 8579

PROMUNCIATA IL:

6/3/19

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

25/3/19

Il Segretario

F A T T O

Il Sig. D'Avanzo Gioacchino, così come rappresentato e difeso in atti, presentava appello avverso la sentenza n. 1043/018 depositata l'1/10/2018 on la quale la CTP di Avellino accoglieva parzialmente il ricorso afferente un avviso di accertamento che, per l'anno di imposta 2012, accertava maggiori ricavi non dichiarati.

Nel riproporre integralmente le eccezioni di diritto e di merito proposte nel ricorso introduttivo eccepiva l'illegittimità della sentenza per:

- a) errata valutazione dell'eccezione del difetto di sottoscrizione e di delega;
- b) errata valutazione dell'eccezione del difetto di violazione del principio del contraddittorio preventivo;
- c) errata valutazione dell'eccezione relativa alla violazione e falsa applicazione dell'art. 39 dpr 600/73 e art. 54 Dpr 633/72;
- d) errata valutazione dello studio di settore;
- e) omessa valutazione di prove fornite sull'infondatezza del merito dell'avviso di accertamento con conseguente violazione dell'art. 132 comma 4cpc, art, 23 comma 3 Dlgs 546/92 e art. 115 cpc;
- f) violazione dell'art, 112 cpc, principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

Nel merito contestava l'infondatezza della ricostruzione induttiva dei ricavi che era viziata da una percentuale di sfrido di grasso e ossa stimata dall'AdE senza documentazione o prova a supporto atteso che le stesse, in definitiva, rappresentavano l'unico motivo a base della differenza dei ricavi calcolati dall'AdE. a fronte dei dati rilevabili dallo smaltimento (DDT) relativi all'anno in contestazione, dato certo e documentato.

Concludeva per l'accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza annullare l'avviso di accertamento e/o sanzioni ed interessi cn vittoria delle spese di giudizio da distrarre a favore del difensore antistatario.


Si costituiva l'AdE e controdeduzioni ed appello incidentale confutava tutto quanto dedotto e prodotto dall'appellante e riteneva illegittima la decisione laddove la ctp aveva accolto parzialmente le doglianze del contribuente pur in presenza di dati forniti dai macelli della provincia di Avellino e documentazione contabile fornita dalla parte sulla base del verbale del 31/07/2017.

Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello e vittoria delle spese di giudizio.

All'odierna udienza la Commissione decideva la controversia così come da dispositivo.

MOTIVI della DECISIONE

Relativamente all'eccezione dell'errata valutazione del difetto di sottoscrizione e di delega la Commissione ritiene che il giudice di I° abbia fatto buon uso della norma.



RGGA 8131/2018

Infatti è possibile che un unico atto, come nel caso di specie, possa contenere sia l'Ordine di Servizio che la delega e tale atto è valido ove presenti i requisiti tassativamente previsti dalla legge ovvero dall'art. 17, comma 1 bis, Dlgs 165/2001 e dalla norma speciale di cui all'art. 4 bis del Dl 78/2015 convertita in L. 125/2015.

In particolare deve essere conferita solo per un periodo di tempo precisamente determinato, per specifiche e comprovate esigenze di servizio, rivestire forma di atto scritto e motivato nonché deve contenere le generalità del delegato e motivato per specifiche esigenze di servizio.

Orbene la lettura dell'ordine di servizio allegato contiene tali requisiti e, pertanto, l'eccezione è infondata.

Quanto alla violazione del principio di contraddittorio la Commissione ritiene la stessa infondata ed i giudici di prime cure hanno fatto buon uso della norma atteso che per gli accertamenti cd a tavolino la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16641 del 25/06/2018 ha affermato che non sussiste alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale perché le garanzie previste dallo Statuto si applicano solo in caso di accessi, ispezioni e verifiche, principio affermato anche con una precedente ordinanza (6219/18 del 14/03/2018).

Si duole, ancora, l'appellante della violazione dell'art. 39 del Dpr 600/73 e art. 54 del Dpr 633/72 perché l'AdE ha emanato l'atto impugnato sulla base della presunta irregolarità della documentazione depositata " nel prospetto riferito alle rimanenze finali di magazzino non si comprende il metodo utilizzato a valorizzare la merce indicata".

Orbene, per le imprese in contabilità semplificata, come nel caso di specie, l'art. 9, comma 1, Dl 69/89 e l'art. 2, del DM 2/5/1989, prevedono che il valore delle rimanenze venga annotato, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi sui registri Iva, indicando : la quantità e il valore delle singole categorie di beni in giacenze alla fine dell'esercizio; i criteri seguiti oppure, in alternativa l'indicazione di tali dati può essere contenuta in un apposito prospetto di dettaglio, da redigere sempre il termine sopracitato.

Nel caso di specie il contribuente ha fornito all'AdE la documentazione indicando le diverse qualità di carne, le relative quantità nonché il costo medio unitario.

Tale prospetto risponde ai requisiti delle norme sopra richiamate per indicazione della consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e per valore attribuito a ciascun gruppo.

Pertanto, tale circostanza non può essere considerata determinante ai fini della inattendibilità della contabilità per l'utilizzazione del metodo accertativo analitico induttivo, atteso che l'Ufficio non muovendo alcuna contestazione specifica a tale prospetto, doveva corroborare l'accertamento con altri elementi.

RG 8131/2018

Né, come sostengono i giudici di prime cure, vi sono differenze tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore che non sono state contestate dal contribuente, atteso che dallo stesso studio allegato, appare icu oculi essere congruo e coerente risultando i ricavi dichiarati superiori a quelli dello studio.

Nel merito l'accertamento è del tutto errato perché la ricostruzione induttiva è basata su errate percentuali di sfrido applicate dall'AdE pur in presenza di un dato certo ed incontrovertibile costituito dai Kg di ossa e grasso rilevati dai DDT (12.105 Kg) dell'anno oggetto di accertamento, non contestato dall'AdE, quantità confermata anche da una perizia di parte.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P Q M

La Commissione accoglie l'appello e condanna l'AdE al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 750,00 oltre accessori se dovuti.

Salerno 6 marzo 2019

Il Presidente relatore

Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il Segretario